

Dai "Lavorieri del Po,, ai Consorzi di Bonifica

Nella più antica età il territorio ferrarese entrava già in quel regime idraulico che Strabone ha efficacemente descritto per l'Egitto e che dal Frankfort è stato frequentemente richiamato per la difesa idraulica dei territori coltivati nell'antica Mesopotamia e nell'Egitto.

Queste ultime notizie, desunte da studi e ricerche sui popoli del vicino oriente, dal quale sono derivate la civiltà ellenica e quella romana, vanno riferite a fatti e condizioni di cui gli storici e geografi romani erano a conoscenza (1).

Percorso dai numerosissimi rami del Po, raggiunto dai fiumi appenninici ricchi di materiale, le cui colmate erano portate dalle piene e rotte conseguenti, il territorio ferrarese, per un lungo periodo di tempo, ebbe la coltivazione soltanto nei terreni più alti, ma poi l'opera lenta e disordinata della natura richiese l'intervento dell'uomo per arginare i corsi principali e secondari dei fiumi, per contenerli e dirigerli nelle loro espansioni.

Vennero perciò compiute opere anche di grande rilievo, che furono poi continuamente ripristinate e corrette per delimitare, con lavori circondariali, plaghe più o meno vaste, che permettessero lo scarico delle acque, altrimenti ristagnanti, in recipienti più bassi, utilizzando vecchi alvei abbandonati od aprendo canali, che diventarono nel tempo opere, sempre più perfezionate, di scolo delle acque e di navigazione.

Le grandi opere compiute nel periodo etrusco e poi in quello romano sono rivelate soltanto dalle notizie generiche degli storici romani e dai pochi ritrovamenti archeologici. Queste dovettero subire fenomeni di bradisismo, di cui si hanno antiche notizie, ma che vennero accertati soltanto dagli idrologi moderni, tra cui il Paleocapa ed il Lanciani. Esse poi, per l'abbandono da parte delle popolazioni agricole nell'alto medio evo, dovettero subire danni, così gravi, da annullare, forse, gran parte degli interventi compiuti nell'epoca di più intensa coltivazione.

Un attento studioso del Po, l'idraulico ing. Tommaso Montanari, ha scritto che se il dominio degli Etruschi nella valle del Po durò cinque o sei secoli, i primi due poterono occorrere per la sistemazione idraulica e per il facile ottenimento di tali acquisti. Ma, nei secoli successivi, anche per il deprimersi del terreno e per l'alzarsi del mare e delle piene, bisognò difendere gli acquisti fatti e solo con opere sempre più grandiose si poterono non grandemente ampliare finché la pressione celtica determinò un sensibile regresso. A maggior ragione esistettero le stesse necessità e difficoltà pei Romani. Gli Imperatori dovettero di tutto ciò interessarsi, tanto più che grandissime estensioni di quei terreni erano di loro proprietà.

E' certo che dobbiamo agli Etruschi l'esistenza del suolo ferrarese, perché furono da essi dirette, tra est e nord, alle lagune estese e profonde di quell'Adria che essi fondarono e che diede il suo nome al mare vicino, le correnti del Po, sicché l'altra laguna, orma dell'antica Padusa, ad onta dei trabocchi delle piene del Po e della troppa esagerata entità delle alluvioni dei terreni di Romagna, nel 1535, quando l'Ariosto scriveva, era ancora la *palude immensa*.

Notevoli furono anche le opere idrauliche compiute dai Romani nell'età repubblicana, cesarea ed imperiale, per la navigazione. Dopo la rotta del Po a Ficarolo nel secolo XII, ha scritto il Prisciani che per due anni i ferraresi tentarono senza frutto di riprenderla, ciò che dimostra che in quell'epoca il Po aveva già argini di discreta altezza e questa poté essere notevole in quel punto dove il fiume fronteggiava una regione la quale, anche per l'incanalamento etrusco dell'Adige per Este, era stata sottratta, per molti secoli, alle alluvioni fluviali (2).

L'Ortolani in un suo studio sui « *Lineamenti geografici e storici delle bonifiche ferraresi* » accenna a tali questioni, che meriterebbero però un più approfondito esame, anche per spiegarci la formazione del territorio del basso ferrarese nel delta Padano.

Il primo documento fin qui reperito sulla regimazione delle acque è quello rinvenuto nell'ex Archivio del Monastero di Pomposa, ora all'Archivio del Monastero di Montecassino, datato il mese di ottobre dell'anno 1156, in cui sono contenute: « Dispositio et ordo construendi aggeris a Talliata Mazenzaticae usque ad Caput Gauri et alibi cum numeratione hominum et reparatione operis facta ab Johanne Abbate Pomposiano ».

In esso è ben delineata l'organizzazione pubblicistica degli interventi per la regimazione idraulica e per le opere pubbliche, ora chiamate infrastrutture, come ponti, canali, strade, nel territorio ferrarese nell'Isola pomposiana. Il prezioso documento in cui si anticipano, ad oltre un secolo di distanza, le disposizioni statutarie ferraresi, sta a dimostrare anche quanto fosse evoluta la funzione degli Abbati pomposiani, i quali assumevano, in questi casi, tutti i poteri giurisdizionali e le attribuzioni amministrative comunali, assicurandone la piena funzionalità (3).

Soltanto nel periodo comunale si hanno notizie più sicure degli interventi degli uomini e delle organizzazioni create per la costruzione e la difesa di opere idrauliche. Negli Statuti poi sono contenute le norme che dovevano regolare ogni attività per presidiare i lavori svolti nel campo già vasto dell'agricoltura.

Periodo signorile

Il primo Statuto dell'epoca comunale-presignorile verso la metà del secolo XIII (1230-1242), di cui è andato perduto il Codice, statutarii Salinguerra Torelli, Magnardino, Albertino da Bembo ed altri non denominati, al Libro IV, trattando dell'amministrativo, comprendeva le norme relative al *de Aggeribus*, riportate poi, non sappiamo se integralmente o modificate, nel Libro V sempre dell'Amministrativo del primo Signore di Ferrara Obizzo II.

Ed è in questo Statuto, emanato nel 1287, che si può esaminare l'organica regolamentazione in cui si delineano già gli obblighi degli interessati, le persone addette ai servizi, le pene che venivano applicate ai trasgressori delle norme statutarie riguardanti le opere degli argini, delle strade, dei ponti e dei canali.

In tale testo che venne composto nel momento in cui avviene il passaggio dal Comune alla Signoria, sono comprese norme e disposizioni che, certamente, avevano già avuto applicazione in un, forse lungo, periodo precedente, ma è in esso che se ne trova l'impostazione precisa, tanto che nel Codice vi è dedicato un intero libro, il quinto, che comprende il territorio cittadino vero e proprio in *Laboreria Generalia civitatis Ferrarie* e dei suoi quattro quartieri, per estendersi a quello più lontano nel contado, che comprendeva dieci *Pollicini* (Polesini).

All'inizio del libro vi è la formula del giuramento del giudice degli argini, la retribuzione per il suo accesso, che veniva sta-

bilita, se v'era il pernottamento, di 6 soldi ferraresi vecchi; l'obbligo di assistere alle denunce, alle accuse ed alle petizioni fatte ai notai deputati agli Uffici degli argini; i rapporti con i cavarzellani che erano incaricati della riscossione dei tributi ed al pagamento della mano d'opera addetta ai lavori.

Per ogni laboreria di ciascun pollicino (polesine) venivano stabiliti, con precisi riferimenti, i lavori che dovevano essere fatti, le opere che occorreva mantenere nella loro efficienza, i mezzi idonei per gli interventi della mano d'opera necessaria e perfino gli attrezzi che dovevano tenersi a disposizione per i lavori di pronto intervento, in caso di piene e di rotte.

Durante le piene del Po doveva tenersi consiglio presente il Giudice degli argini.

Così erano regolati i canali interni della città, anche ai fini igienici, quelli delle campagne, i molini, i ponti, le strade di ogni polesine.

Al Capitolo IV del Libro V venivano stabiliti i sorveglianti addetti agli argini in numero di 18 (4).

Analoghe norme troviamo negli Statuti di Pomposa del MCCXCV e MCCCXXXVIII-LXXXIII, per quanto la materia sia molto meno estesa.

Vi è delineata la figura del cavarzellano, le regole per la conservazione degli argini e le multe per gli inadempimenti, fissate allora nella misura di 25 lire ferrarine vecchie (5).

Negli Statuti successivi, forse compresi anche quelli perduti dei sec. XIV e XV, non troviamo più alcun libro dedicato alle opere pubbliche di difesa idraulica. Esistono invece gli «*Statuta Communis Ferrarie ad offitium aggerum*» compresi nel «*Liber Statutorum et provisionum ad maleficia*» in deposito, prima presso la Biblioteca Ariostea Comunale, ora all'Archivio di Stato di Ferrara.

Esso è l'unico documento comunale che abbiamo conosciuto del sec. XV che riguardi la materia, che verrà invece ampiamente ripresa nelle regolamentazioni della fine del sec. XVI.

Si hanno notizie invece di molti provvedimenti presi nella sede comunale e riportati nei Libri delle Deliberazioni, come di documenti datati 5 dicembre 1440 e 21 novembre 1465 (?), esistenti presso l'Archivio del Consorzio Valdentro-Vespara, in territorio di Lendinara, soggetto agli Estensi fino al 1485.

Ma è molto difficile ricostruire attraverso una documenta-

zione così frammentaria ed incompleta i provve-
nivano presi per la sistemazione del regime idra-
simo territorio ferrarese, il quale rappresentava le situazioni le
più disparate e per le quali occorreva prendere provvedimenti
caso per caso.

A seguito delle importanti opere idrauliche eseguite nella
seconda metà del sec. XVI, particolarmente dei grandiosi lavori
di bonificazione del Polesine di Ferrara, con Decreto Ducale del
1580 sorgeva per merito di Alfonso II il primo Consorzio di
scolo del territorio ferrarese, detto *Conservatoria della bonifi-
cazione*. Questa materia importantissima merita un esame attento
e particolareggiato a parte, basta per ora averne accennato.

Nel 1580 Alfonso II costituisce gli « *Ordini et provvigioni so-
pra i lavorieri di Po e Ufficiali a quelli deputati* » riprometten-
dosi nella premessa di « rimediare alle imminenti necessità, e
pericoli e di togliere ogni occasione di querele alli sudditi nostri
in questa materia, levando col mezzo di buoni e salutiferi ordini
gli abusi e le corrutele già introdotte intorno alle vecchie provvi-
gioni, accomodando quelli ai tempi presenti e aggiungendovene
delle nuove, stimate da Noi utili e necessarie, con reprimere in-
sieme, sotto il timore dei castighi e di pene convenienti, la ma-
lizia e la temerità di coloro, che pensassero voler abusarle ».

Si tratta di un vero e proprio riordinamento organico della
complessa materia che viene distinta in numerose ed apposite di-
sposizioni.

E' articolato in 37 capitoli, in cui si considerano, principal-
mente, nei primi dieci gli addetti al servizio degli argini: così
sono specificate le figure dei Giudici d'argine, dei Notari d'argine,
dei Battifanghi, del Cavarzelano e sono stabiliti i compiti ed i
compensi a ciascuno attribuiti (6).

Dall'undicesimo al sedicesimo sono precisate le regole del
modo di fare gli argini, di piantare gli alberi negli argini, di
fare i fossi dietro gli argini e di tenerli netti, delle golene e dei
suoi argini.

Dal diciassettesimo al ventiquattresimo capitolo sono trat-
tate le misure della divisione di spesa dei lavorieri, fissando gli
estimi relativi al terreno seminato in ragione di 1 denaro ogni 45
staia di semina (7). Per i *bracanti* che non seminavano o non

avevano viti era richiesta un'opera per settimana, dalla festa della Madonna di agosto fino alla Madonna di marzo, cioè in tempo di poco lavoro. Veniva prescritto ai Giudici d'argine di comandare a lavorare soltanto per le opere pubbliche e non per loro stessi, sotto pena di trecento scudi d'oro. Pena gravissima per quei tempi. Così non potevano pigliare in affitto possessioni nelle loro Guardie, per questa infrazione l'ammenda era di 100 scudi d'oro.

I lavoratori e contadini ed altri erano obbligati a tenere *barozze* quando avevano più di due denari d'estimo.

In tempo di piena del Po ogni persona cittadina, dagli anni 20 ai 60, che possedesse beni nel contado doveva presentarsi ai Giudici, e non poteva farsi sostituire da servitori e famigli, per dare quanto era da loro imposto.

La pena in caso di assenza era di 25 scudi d'oro, però salvo il giusto impedimento.

Tutti i contadini dagli anni 10 ai 70 dovevano presentarsi ai Giudici con gli attrezzi per lavorare e le *barozze*. Pena cinque lire marchesine per persona (8).

Coloro che andavano al Po durante le piene erano autorizzati a portare con loro le armi possedute.

Venivano poi stabilite, dal capitolo venticinquesimo al trentunesimo, le provvigioni per la pulizia dei condotti maestri, per la costruzione dei ponti in pietra al posto di quelli di legno, per la riparazione dei danni delle rotte del Po, per la posizione da mantenere ai Mulini ed ai Folli, per l'esecuzione dei lavorieri per il funzionamento delle chiaviche e per le calate e montate degli argini, che dovevano essere concesse dai Giudici d'argine.

Negli ultimi capitoli venivano fissate le norme per pignorare i contravventori alle norme sui lavorieri, per le esenzioni e per l'applicazione delle pene comminate.

Pur così sommariamente esposte è evidente che gli ordini e provvisioni emanate da Alfonso II riordinavano e rinnovavano veramente tale complessa materia ed assicuravano circa la funzionalità degli interventi.

Dal testo si desume che i Giudici d'argine dovevano essere dieci, i Notari d'argine nove ed i Battifanghi trentasette, variamente distribuiti a seconda dell'importanza del Polesine (9).

Periodo pontificio

Quando avvenne la devoluzione del territorio del Ducato di Ferrara allo Stato Pontificio nel 1598 vennero, per disposizione del Papa Clemente VIII, confermate le norme statutarie date dagli Estensi.

Il Giudice ed il Maestrato dei Savi emanavano nel 1601 Ordini e provvisioni intorno ai lavorieri del Po ed agli ufficiali ad essi deputati.

Ordinava il Maestrato che nell'avvenire non si doveva lavorare in confuso, o come si diceva allora a *strozzo*, e si precisavano i compiti dei Giudici degli argini, la divisione dei lavori dei *bracenti* addetti ai lavori, il numero dei Battifanghi, la elezione dei Giudici e dei Notai degli argini, la regolamentazione relativa alle chiaviche ed al loro uso.

La materia non è innovatrice delle disposizioni già in vigore sotto Alfonso II, ma in essa vi sono dei chiarimenti atti a togliere molti abusi che venivano commessi dagli addetti ai servizi e sono regolate le prestazioni e la remunerazione dei Giudici degli argini e dei Battifanghi (10).

E' nelle dette disposizioni che vengono create le *Congregazioni*, costituite da 18 cittadini, le quali dovevano vigilare i luoghi in cui agivano i Giudici d'argine ed i Notai e riferire periodicamente al Maestrato dei Savi.

Il numero dei Battifanghi è stabilito in 44.

Era previsto inoltre che al posto di un Giudice d'argine fosse nominato il Notaio più anziano nel Notariato ed al suo posto eletto un cittadino ferrarese il quale sapesse leggere e scrivere ed avesse almeno 100 scudi d'entrata l'anno in beni stabili, in modo da potere, col grado di Notaio e poi di Giudice d'argine, con l'entrata suddetta e con gli emolumenti che percepiva per le sue funzioni, senza nessuna indegnità, onorevolmente esercitare l'ufficio suo. Sarebbe stato preferito nella nomina colui che sapesse livellare e disegnare.

Lo stipendio dei Giudici e dei Notai venne aumentato e venne tolto il diritto di custodia delle chiaviche, spesse volte accordato a Giudici o Notai d'argine o ad altre persone per loro e per i figliuoli ed eredi, i quali concedevano le chiaviche a chi dava loro un compenso di quindici e più scudi a seconda della loro importanza.

Al tempo delle emanazioni dei provvedimenti sugli Ordini e Provvisioni sopra i lavorieri di Po (1580) il territorio del Ducato era ripartito in 7 Polesini, 2 Riviere e Podestarie in numero non precisato, circoscrizioni già ben determinate nei loro confini (11).

In quei tempi le Conservatorie erano quattro. La loro origine era, per quella del Polesine di S. Giovanni Battista di Ferrara, derivata dalla bonificazione, iniziata nel 1564 ma portata a termine nel 1580, da una Società di banchieri veneti e toscani, con la partecipazione del Duca Alfonso II d'Este e per quella del territorio di Bondeno, a seguito delle imponenti opere eseguite nel sec. XV, previ accordi anche con gli Stati interessati nell'alto bacino del Po di Burana.

Di rilievo le «Concordie» 7 ottobre 1527 e 4 giugno 1548 fra i Duchi di Ferrara e di Mantova ed i capitoli del 14 marzo 1567 fra il Conte della Mirandola e gli uomini di Bondeno (12).

Le altre due Conservatorie, citate negli Ordini e Provvisioni di Alfonso II, riguardavano territori posti al di là del Po di Lombardia, nel Veneto, interessando la Selva e Trecenta con le sue ville.

Nel riordinamento che venne fatto delle finanze del Ducato, con breve del 18 gennaio 1600, dalle esenzioni che il Papa Clemente VIII aveva confermate o concesse ai cittadini ferraresi, eccettuò quelle che riguardavano il concorso alle spese del Po e degli acquedotti, troppo ingiusto riconoscendo, scrisse il Frizzi, che a sole spese dei meno facoltosi si difendessero le ampie tenute dei ricchi.

Con breve del 14 novembre 1603 venne tolta di mezzo ogni pretesa esenzione per quanto riguardava la tassa detta dei lavorieri.

Nel 1605, a seguito forse delle piene verificatesi l'anno precedente nel comprensorio della Congregazione del Polesine S. Giorgio, venne nominata, nel Castello alla presenza del Giudice e Maestrato dei Savi e del Vice Legato, una Deputazione di 12 proprietari interessati, ai quali veniva affidato l'incarico di trattare col Tribunale e con Giudici, per tutto il corpo degli interessati. E' il primo atto amministrativo, che si conosca, di singoli proprietari a salvaguardia degli interessi della collettività e pertanto questa è la prima manifestazione dell'intervento priva-

tistico, sia pure nell'ambito della collettività e degli interessi comuni (13).

Nel 1623 venivano pubblicati i « Nuovi Ordini e Provvisioni intorno al buon governo del Comune, ai lavorieri pubblici, e agli Ufficiali sopra quelli deputati ».

Importante è il capitolo XXXII in cui si teneva in considerazione il modo di calare o crescere le sementi.

Seguì un « Bando coi capitoli e ordini sopra il guardare il Po nelle sue escrescenze » datato nel 1646 dal Legato card. Donghi. Di rilievo nel testo la regolamentazione relativa ai *casoni*, che erano soliti farsi in caso di piene dai contadini, che non dovevano essere distanti più di 50 pertiche l'uno dall'altro e che dovevano essere costruiti con precise modalità, tali da assicurare la conservazione degli attrezzi necessari per gli interventi a sostegno degli argini vecchi ed a costruzione di nuovi.

E' da supporre che tali determinazioni non abbiano poi trovato una completa applicazione se, durante la Legazione del card. Aldirano Cybo, nel 1652 Papa Innocenzo, con suo breve riguardante la nuova *Costituzione et Ordini* stabilita secondo lo stato presente, statuiva che la contribuzione per i lavorieri dovesse essere fatta in denaro, con vincolo di esso depositato in una speciale Cassa.

Con questo provvedimento si opera una profonda innovazione rispetto agli Ordini precedenti che avevano sempre previsto la contribuzione in opere. Ciò anche per ovviare che « alcuni Giudici di argine o altri male intenzionati, con frodi appropriate a loro comodo e vantaggio, devolvessero a sé quello che doveva servire per il pubblico beneficio, gravando od esercitando a loro scelta, per passione od interesse, sicché le opere destinate a riparare gli argini od a fare escavazioni venissero ad essere disperse e convertite altrove ».

Al fine di raggiungere una più giusta distribuzione dei lavori, da eseguirsi a difesa comune, vennero nominati sovrintendenti e deputati alle diverse guardie, generalmente due per ciascuna, scelti fra i Cavalieri ed i proprietari interessati a ciascuna di esse, fra cui figurano Notai e Sacerdoti.

Il numero dei Giudici d'argine venne stabilito di 12 più due massari, quello dei Notari 10 e 31 figuravano i Battifanghi (14).

Gli stipendi variavano per i Giudici da Guardia a Guardia, a seconda della loro importanza.

Per ogni mese andavano da lire 74 per quella di Figarolo a lire 168 per quella di Fossa d'Albero e S. Lazzaro. Al giudice di Filo e del confine il compenso era solamente di lire 40 per anno. Ai massari la corresponsione era di lire 49.11.8 e per i saltari di lire 5 per mese (15).

Con questi salari ed emolumenti si intendeva di sollevare il Ducato dalle tasse che si dovevano pagare al Comune per il servizio dei lavorieri ed anche di esonerare i proprietari dall'obbligo che avevano nel passato di contribuire nelle spese di vitto ai Giudici e Notari, in quelle per la fornitura di fieno e legna durante la loro assistenza alle operazioni della Guardia a loro affidata, secondo le prescrizioni degli antichi Ordini, denominati *libricciolo vecchio*. Così pure veniva tolto l'obbligo di provvedere al vettovagliamento dei servitori dei Giudici e dei loro cavalli.

Con le stesse nuove disposizioni veniva proibito per l'avvenire ai Giudici, Notari e Battifanghi di richiedere ai proprietari, sotto qualsiasi pretesto, donazioni od altri oneri, con la pena di perdere la carica per decisione del Legato.

Per i Notari i salari andavano da lire 60 a lire 84 mensili, sempre però col divieto di pretendere altri emolumenti, pena la perdita del posto e la applicazione di pene pecuniarie ed anche corporali.

Per i Cavarzelani era fatto l'obbligo di portarsi a Ferrara nella residenza del Giudice dei Savi per ricevere gli ordini e per accompagnare i messi e Commandatori che dovevano eseguire le disposizioni contenute negli Statuti.

Durante le piene del Po i cavarzelani dovevano portarsi agli argini ed assistere i Giudici ed i Notari d'argine. Le loro paghe andavano da Lire 140 a 190 l'anno.

Per i saltari la paga era di lire 120 annue e per i custodi delle chiaviche da lire 12 a 80 annue a seconda della loro importanza.

Sulla delicata ed intricata materia della esenzione dei contributi per i lavorieri, col suo Breve del 1652, Papa Innocenzo X confermava ad oltre cinquant'anni di distanza, le lettere o Brevi

del 18 gennaio 1600, 18 aprile e 14 novembre 1603 di Papa Clemente VIII (16).

La contribuzione venne determinata per tutta la sementa effettiva annua di frumento in ragione di lire venti per ogni moggio di terreno abbragliato e di lire quindici di terreno campagnolo (17).

Il pagamento in denaro doveva effettuarsi presso il Banco e Credito della Comunità, come dai mandati fatti dal computista, sottoscritti dal Giudice dei Savi. Il pagamento poteva farsi in quattro rate, a S. Michele, a Natale, a Pasqua ed a S. Pietro.

I *bracenti*, che non avevano in proprietà né case né terreno, erano gravati solo per opere 20 per ciascheduno anziché per opere 28, come veniva fatto in precedenza (18).

I proprietari erano tenuti a pagare per i propri lavoratori e contadini facendosi da essi rimborsare.

Gli stessi proprietari dovevano poi tenere a disposizioni una *barozza* per ogni *piolo* o *versuro* (19).

Dagli appunti storici sulle rotte del Basso Po si può desumere che per le rotte del Po di Primaro nel 1652, per la prima volta, il Governo Pontificio si quotò nelle spese dei lavori da farsi sugli argini.

Fino allora erano spettate alle Comunità danneggiate, al Magistrato di Ferrara, alle società bonificatrici ed ai privati. La manutenzione stessa, la custodia degli argini e le discipline tutte durante le piene od i disastri non erano mai state di pertinenza governativa.

Queste ultime però si moltiplicavano, il dispendio facevasi anno per anno maggiore e spesso quindi si era avuto ricorso al Governo, che talune volte era intervenuto e che riconoscendo finalmente l'importanza dei reclami e le necessità nell'ex-Ducato di ottenere che si provvedesse, si arrese, per quel che spettava alle rotte di Primaro, causate si sapeva dai fiumi immissivi. Con chirografo il 7 novembre 1657 Papa Alessandro VII, che era stato vice Legato a Ferrara col Legato Cardinale Sacchetti, ordinò che qualunque volta in avvenire accadessero rotte in questo fiume dovesse dividersi la spesa in 24 carati, cioè 9 alla Rev. Camera apostolica, 8 alla Città di Ferrara e 7 ai possidenti laici e religiosi, senza alcuna esclusione.

Decisione molto importante che merita di essere rilevata.

Ci siamo soffermati a lungo sulle disposizioni contenute negli Ordini posti in vigore dal Card. Cybo perché nei precedenti studi sull'evoluzione dei *lavorieri* forse non si è data loro quella importanza che meritano, per l'innovazione che avevano portato con la contribuzione in danaro, che doveva servire ad eliminare molti degli inconvenienti che si verificavano nel funzionamento dell'organizzazione dei *lavorieri*.

L'imposta si continuava a denominarla *terratico*.

Dopo il riordinamento del Card. Cybo, nel 1690 il Legato Card. Imperiali emanò un editto per i Deputati interessati ai *Lavorieri*, per cui oltre ai soprintendenti prescritti per ciascun Giudice venivano incaricati, ogni tre ville, tre proprietari possidenti interessati, da cambiare ogni 2-3 anni, con il compito di controllare se non fosse stato fatto nei Condotti pubblici impedimento di qualsiasi sorte, per cui restasse trattenuto il libero corso dell'acqua. Tuttavia ad ogni interessato era permesso di ricorrere al Maestrato dovendosi però ottenere alla sua istanza, sia per i lavori che avesse indicato necessari da fare, sia per i difetti riscontrati, se fossero mancati gli appaltatori nella escavazione dei condotti, negli sgarbamenti e per ogni altro lavoriero di carattere pubblico.

Dallo stesso Editto veniva confermata la proibizione di mandare il bestiame ad abbeverarsi nei condotti maestri, di macerare lino e canapa, di pescare, di fare argini di canna, di impedire, in ogni modo il corso dell'acqua.

Lo stesso Card. Imperiali ridusse la contribuzione dei braccianti da 20 ad 8 opere. Questi lavoratori erano addetti al riassetto delle strade ed agli sgarbamenti degli argini, con questa riduzione venne pure consentito il pagamento in contanti con lo sborso di 6 giuli se fatto entro il mese di maggio e 12 oltre questo mese, oppure al pagamento di uno scudo.

Questo perché molti braccianti lasciavano il fondo su cui erano stati a lavorare, prima di effettuare il versamento delle somme dovute.

Con la nuova Costituzione sopra la Cassa de' *Lavorieri* del Card. Piazza, Legato a latere nel 1716, si tentava di riparare al grave stato di disordine idraulico che era derivato dall'inosservanza o per lo meno dall'insufficienza degli interventi previsti con le disposizioni prese in precedenza nel sec. XVII, fra cui è

già stata messa in rilievo l'importanza della riforma del Card. Cybo che, fra l'altro, a sollievo degli interessati, aveva ridotto della metà le gravezze calcolate in scudi 54.000 all'anno, per la maggior parte in opere rusticali, a soli scudi 27.000, da riscuotere però in denaro da versare alla Cassa comune.

Per tali riduzioni e di più per il fatto che i prescritti versamenti in danaro non erano stati fatti, per frode, abusi od altre insolvenze, la Cassa si era venuta a trovare molto indebitata.

Nei nuovi ordini viene anche prescritto che lo scudo, che doveva essere pagato dai bracenti, venisse corrisposto entro il giugno, per evitarne l'insolvenza dei bracenti che se ne andavano dal fondo a S. Michele.

Risultando poi che molti Cavarzellani lasciavano fuori dall'annuo compenso bracenti che facevano loro regali, prescrisse che gli inadempienti venissero sottoposti alla pena corporale di tre tratti di corda.

Nel gennaio del 1740 il Legato Card. Agapito Mosca emanò un « Regolamento per l'esazione dei crediti dell'Illustrissima comunità di Ferrara, con diversi interessati per i lavorieri arretrati a tutto il S. Michele dell'anno 1737 ». Lo stesso pubblicava nel settembre 1740 un Editto per i Deputati interessati sopra i Lavorieri per il da farsi nelle Guardie (del Po) et altri bisogni delle medesime.

L'anno prima era stato presentato al Maestrato dei Savi un esposto contro i pretesi esenti dai pubblici lavorieri. Dello stesso periodo si ha notizia, dai Registrati della Costituzione, dei provvedimenti adottati nella distribuzione delle razioni per la cavalleria, la fanteria e tutti gli altri addetti alle piene. Queste sono le prime notizie trovate dell'impiego delle forze armate nel periodo delle piene.

Indubbiamente si trattava di tempi in cui le necessità di intervento non erano adeguate alle disponibilità della Cassa dei Lavorieri. Nel 1745 era stato pubblicato un Editto per le annotazioni annuali dei Debitori del pubblico lavoriero sopra le opere rusticali.

Nel marzo del 1746 sono dettati Capitoli ed obblighi da osservarsi nella Camera di Lavorieri dell'Ill.ma Comunità di Ferrara, stabilito sotto il terzo reggimento del Conte Bartolomeo Masi.

Nel 1746 il Card. Crescenzi, Legato di Ferrara, emanò una « Nuova costituzione e Ordini stabiliti secondo lo Stato presente con l'intervento dell'Ill.mi Signori Giudice e Maestrato dei Savi sopra il Regolamento della Guardia e Lavorieri del Po, ed altri fiumi, con altre provvisioni per il pubblico bene ».

Con un Registrato dello stesso anno venne fatta la descrizione dei Condotti, e Ponti ecc. Guardia per Guardia delle ville del Distretto di Ferrara, soggette a pagare il lavoriero all'Illustrissima Comunità di detta Città che, a tenore della costituzione del Card. Crescenzi, dovevano considerarsi pubblici. Seguivano istruzioni e piani per le singole Guardie da osservarsi ed eseguirsi in occasione delle escrescenze del Po di Lombardia.

Nel 1752 il Card. Gio. Battista Barni Legato di Ferrara, con l'approvazione di Papa Benedetto XIV, emanò le « Determinazioni e regolamenti per la Congregazione sopra la Cassa dei Lavorieri ».

La costituzione Barni è molto importante, perché, innovatrice, togliendo il governo delle acque ai Comuni lo affidava alle rappresentanze dei proprietari interessati.

Venne stabilito che la Congregazione fosse composta di 12 persone: 3 temporanee, il Giudice dei Savi e due Savi del Maestrato, da nominarsi anno per anno e 9 Deputati perpetui di cui 6 cavalieri e 3 cittadini.

La Congregazione venne divisa in 3 comprensori: l'uno di S. *Giorgio* che allacciava tutta la parte al di qua del Po grande o di Lombardia, tanto superiormente fino al principio della Guardia di Francolino, quanto inferiormente lungo la destra del Po di Volano; l'altro di S. *Gio. Battista*, che comprendeva tutta la parte tra la sinistra del Volano suddetto e la destra del Po di Lombardia fino al mare, comunicando con la guardia anzidetta di Francolino; il terzo, tutta la parte del ferrarese obbligata come sopra ai Lavorieri al di là del Po grande.

La distribuzione dei Deputati in ciascuno di questi comprensori veniva fatta in maniera che per ognuno venissero assegnati 2 cavalieri ed 1 cittadino, che fossero possessori di terreni in qualche parte del comprensorio a cui venivano destinati.

Di rilievo, al Cap. III, veniva determinato che alla Congregazione delle acque fosse unito in avvenire la Congregazione dei Lavorieri, in modo che i Deputati di quest'ultima fossero ipso-

iure et ipso-facto della Congregazione delle acque, costituendo un solo corpo ed una sola Congregazione. Ciò particolarmente perché la Congregazione delle acque non aveva entrate proprie, né Ministri particolari al suo servizio, ma per ogni spesa ed operazione era costretta a ricorrere alla Cassa ed ai Ministri dei Lavorieri.

La Congregazione delle acque aveva la funzione di approvare e di revisionare i provvedimenti adottati dalla Cassa dei Lavorieri e questa era autorizzata a darne esecuzione in caso di urgenza.

I lavori potevano essere fatti in economia o per appalto, nel qual caso si dovevano prendere tutte le cautele perché i lavori fossero eseguiti a regola d'arte, assumendosi ogni responsabilità il Giudice d'Argine col controllo dei propri Deputati.

Per il Cap. IX i Pubblici Ministri non potevano assolvere altri compiti oltre quelli dei Lavorieri.

Per la prima volta veniva nominato un Ispettore o Controllore dei Lavorieri, con funzioni ispettive e di controllo sulle opere eseguite.

Le nomine dei Giudici, dei Notai, dei Battifanghi e Saltari delle Masserie dovevano essere fatte dopo un attento esame delle loro capacità tecniche e l'accertamento della loro onestà.

I Cavarzellani venivano scelti con estrazione a sorte fra i possessori dei terreni di ciascuna *villa*.

Nessuna spesa era permessa che non fosse per i lavori approvati per i lavorieri; in caso di disgressione l'ammenda stabilita era elevatissima, di 500 scudi d'oro.

I suddetti Ministri dovevano sempre dipendere dalla Congregazione delle acque per qualsivoglia incombenza.

Al Cap. XXII veniva stabilito che non essendo sempre le opere dei *bracenti* riscosse in contanti, la Congregazione poteva stabilire un metodo di esazione migliore di quello precedentemente usato, e correggerlo ancora se era necessario, in maniera da assicurare la riscossione di detto provento in opere o in contanti, sottraendolo per quanto era possibile al pericolo di essere usurpato, o comunque distolto per usi e vantaggi non pubblici o diversi dagli scopi a cui le opere erano state destinate.

Al Cap. XXIII, la Cassa di escavazione del Po di Volano ve-

niva divisa da quella dei Lavorieri con la quale si trovava prima conglobata.

Nel 1755 venivano emanate, con Editto, disposizioni e regole intorno ai Bracenti ed alle loro opere e intorno alle obbligazioni dei Battifanghi.

Nel 1759 il Legato Card. Banchieri pubblicava la Costituzione per la nuova Congregazione sopra il mantenimento della escavazione del Po di Volano e di Primaro che era stata approvata dal Papa Clemente XIII, con suo chirografo datato dal Palazzo Apostolico del Quirinale il 9 settembre 1761.

E' molto importante perché prevede la formazione di una Cassa amministrata separatamente da quella della Cassa comune dei Lavorieri. I fondi vennero depositati al Monte di Pietà di Ferrara. Le tangenti vennero ripartite secondo *la staratura* dei possidenti interessati allo scavo per l'esecuzione del quale era stata stanziata la somma di scudi 22.000.

La tassa venne considerata un pagamento volontario, cioè indipendente, dalle altre tasse obbligatorie relative ai Lavorieri. Venivano anche stabiliti i compensi relativi alla parte amministrativa, contabile e tecnica. Erano poi stabilite anche norme generali relative al divieto di abbeveraggio del bestiame negli alvei dei fiumi, così era vietata la macerazione della canapa e la costruzione di mulini ed altri edifici.

La Cassa di escavazione aveva tutte le prerogative e le sicurezze che erano state già concesse alla Cassa dei Lavorieri. Era poi fatto divieto di spendere i fondi della Cassa per altre destinazioni che non fossero quelle relative ai canali interessati.

Nasceva, almeno in embrione, il Consorzio di manutenzione dei proprietari dei terreni.

La riforma del Card. Carafa del 1 gennaio 1784 venne ratificata da Papa Pio VI il 6 luglio 1785. Questa è preceduta da un ampio esame dei provvedimenti presi dai suoi predecessori e della situazione in cui trovavasi il territorio della Legazione Ferrarese. Di innovazioni si può ricordare l'inclusione dei terreni prativi, vallivi o pascolivi fra quelli che dovevano essere tassati per i lavorieri.

Per il territorio ferrarese venne mantenuta la divisione fatta dal Legato Barni in 3 comprensori e precisamente: 1° S. Giorgio, che abbracciava tutta la parte del Po Grande o di Lombardia

tanto superiormente fino alla Guardia di Francolino, quanto inferiormente lungo la destra del Volano; 2° S. Giovanni Battista, che comprendeva tutta la sinistra del Volano suddetto e la destra del Po di Lombardia fino al mare, cominciando con la Guardia di Francolino; 3° tutta la parte di obbligazione sopra i lavorieri di là del Po grande (21).

Quella del Carafa è stata ritenuta una vera riforma per la precisione delle prescrizioni, che tenevano conto delle tristi condizioni idrauliche del territorio, verificatesi nei secoli precedenti e più precisamente per il XVII e per gran parte del XVIII.

Al capitolo XXIV della costituzione del Card. Carafa è meglio regolato, che non per il passato, l'intervento della milizia, ufficiali e soldati, per sostenere e guardare le arginature dei fiumi in tempo di piena.

Per la sua applicazione è stato effettuato un nuovo censimento di tutto il territorio ferrarese con la formazione di catasti e di mappe ritenute pregevolissime per la loro esattezza e poi conosciute sotto il nome di Catasto dei Lavorieri (22).

Si veniva sempre meglio delineando la diversa forma di competenza fra le Congregazioni dei lavorieri e le Congregazioni delle conservatorie delle opere di bonifica. Come si è già detto, la prima è stata quella della grande bonificazione fatta al tempo di Alfonso II, e codificata nel 1580 col decreto del 19 di marzo.

Questa Congregazione aveva un suo funzionamento indipendente ed autonomo rispetto a quello della Congregazione dei lavorieri, a cui restava sempre affidata la difesa dalle piene del Po.

Oltre quella di Bondeno, già ricordata, esisteva anche dal sec. XVI una Conservatoria o Congregazione autonoma per i terreni adiacenti al fiume Reno, lungo il quale erano stati effettuati notevoli lavori per la bonificazione di vaste zone con colmate, utilizzando i ricchi depositi trasportati anche dai suoi affluenti.

Intanto si aggravava sempre più il disagio determinato dall'insufficienza dello scolo delle acque dei terreni anche di vecchia coltura, dovuto alla ridotta officiosità dei vecchi rami del Po e anche dei canali scavati con larghezza di interventi. Ormai, malgrado che i *terratici* fossero divenuti sempre più gravosi per i proprietari dei terreni, non era più possibile trovare rimedio a tanto e così diffuso disordine idraulico, anche perché la sola di-

fesa dei fiumi, vieppiù minaccianti, assorbiva gran parte delle contribuzioni private.

Anche un largo ricorso al credito, con l'emissione di Luoghi di Monte autorizzati dai Pontefici, non ebbe a dare il sollievo sperato.

Mentre questa situazione si aggravava, sempre più importanti e decisivi avvenimenti politici si erano sovrapposti a tanto malessere.

Periodo francese e napoleonico

○ Nel 1796 avveniva l'invasione della Repubblica francese e alla fine del 1796 e nel 1797 la formazione rispettivamente della Repubblica Cispadana e Cisalpina.

Nel 1802 il territorio ferrarese entrava nella Repubblica italiana e nel 1805 nel nuovo Regno d'Italia.

In questo periodo di circa 20 anni, che dura fino alla caduta di Napoleone, vennero fatte profonde e sostanziali modifiche ai vecchi ordinamenti delle Congregazioni e delle Conservatorie.

Prima della formazione del Regno d'Italia era stata emanata, il 20 aprile 1804, una legge relativa alle spese dei lavori ed alla amministrazione delle acque pubbliche, a somiglianza di quanto vigeva già nella Francia. Il 6 maggio 1806, già costituito il Regno di Italia, veniva pubblicato il Decreto riguardante la sistemazione ed amministrazione generale delle acque e delle strade. Il 20 maggio 1806 usciva il regolamento per le Società degli interessati negli scoli e nelle bonificazioni (23).

Col Decreto 6 maggio 1806, al titolo primo, veniva istituito un corpo di ingegneri da adibire ai lavori pubblici. Al titolo secondo si determinavano le attribuzioni degli uffici delle prefetture, delle magistrature di acque e di strade, delle autorità distrettuali e comunali. Al titolo terzo veniva stabilita la competenza delle spese dei lavori di acque e strade. Secondo l'articolo 53 le spese per l'ordinaria difesa dei fiumi o torrenti disarginati erano a carico dei rispettivi proprietari rivieraschi interessati, quelle dei fiumi arginati erano invece, per il precedente articolo 48, attribuite interamente allo Stato. Veniva però stabilito, in certi casi, un sussidio dello Stato per opere e spese di carattere straordinario.

Al titolo quarto veniva trattata la materia relativa alle So-

cietà degli interessati negli scoli. Per l'art. 71 i possidenti interessati nei lavori di acque che avevano per unico oggetto gli scoli e le bonificazioni e miglorie dei terreni, venivano uniti in altrettante Società, quante potevano essere determinate dalla comunione dell'interesse e dalle disposizioni territoriali. Per l'articolo 74 le Società degli interessati erano sottoposte all'ispezione delle prefetture, ed esercitavano le loro incombenze secondo le norme e le discipline che dovevano essere superiormente prescritte.

Veniva così instaurata una legislazione profondamente innovatrice e posti i fondamenti dei Consorzi dei proprietari.

Con i citati decreti, di carattere nettamente normativo, si voleva tener distinti quelli che erano gli interventi di carattere pubblico, come la regolazione delle acque dei fiumi arginati, da quelli di carattere privato, come la manutenzione delle opere di bonifica e la regolazione degli scoli delle acque, nei singoli comprensori che erano stati territorialmente ben definiti.

Si voleva poi garantire l'eguaglianza di trattamento per i cittadini, con regole costanti e durature che venivano sostituite a quelle mutevoli ed arbitrarie stabilite dai governi precedenti.

Abbiamo visto come la legislazione precedente sulle acque nel territorio ferrarese, derivasse dalle norme statutarie dei Comuni, poi rimaneggiate dal Governo degli Estensi e successivamente dall'Amministrazione dello Stato pontificio. Essa risentiva di quella confusione, che si era venuta sempre più accentuando nel tempo, fra azione pubblica e privata, sicché ne erano derivate, in certi periodi, come nei sec. XV e XVI, durante il dominio Estense e nei secoli XVII e XVIII, sotto il Governo Pontificio, gravi crisi per il disordine idraulico che influiva sfavorevolmente nell'esercizio dell'agricoltura e per le comunicazioni nelle strade e nelle vie d'acqua nell'interno del territorio ferrarese, come per il passaggio in quelle degli Stati contermini. Ma questa è materia molto importante e complessa che potrà venire esaurientemente esaminata con altri studi e ricerche.

Ci basti ora affermare che era veramente nato il Consorzio, così come viene concepito e come funziona attualmente e che, per il territorio ferrarese, costituiva un virgulto, nel poderoso tronco delle lontane tradizioni, per continuare l'applicazione di norme e di provvedimenti atti a tutelare, efficacemente, l'esercizio dell'agricoltura.

Nel regolamento delle Società degli interessati negli scoli e bonificazioni, al titolo primo, venivano precisati i singoli comprensori che dovevano costituire la Società e le relative rappresentanze, per la sua amministrazione, che erano elettive. Nei titoli seguenti venivano trattate le opere relative ai lavori da farsi, alla custodia dei manufatti esistenti, alle spese relative, precisandosi che, ove non esistessero convenzioni o consuetudini particolari, gli interessati, in ciascun comprensorio, erano distinti, nel concorso delle spese, in diverse classi, a seconda del grado di beneficio che risentivano dallo scolo. Anche questo è un criterio che assumeva molta importanza, perché tendeva a togliere da uno stato di confusione e di abuso una materia tanto delicata, attribuendo a ciascuno i vantaggi che derivavano da opere comuni.

Si precisava anche che le Grida, gli Editti, con le condanne e le multe, relative alle Società degli interessati negli scoli e alle diverse bonificazioni, emanate precedentemente, mantenevano pieno vigore, in tutti i casi in cui non si era diversamente provveduto col Regolamento che entrava in vigore. Era un saggio provvedimento perché non si venivano a sopprimere nettamente le disposizioni che erano state prese nel passato. Si era con ciò tenuto conto di quanto era stato fatto in molti territori che erano venuti a far parte del Regno italico, come in quello ferrarese, ricco di tradizioni e di provvedimenti legislativi regolanti la complessa e difficile materia idraulica.

Nell'ambito della ex Legazione ferrarese queste Società cominciarono a funzionare regolarmente nel 1808, certamente dopo un periodo di travagli e di adattamenti alla nuova legislazione. Esse erano state distinte in 12 circoscrizioni (24).

Forse tale divisione del territorio non corrispose appieno alle rispettive unità di scolo, ma questo sarebbe stato difficile conseguire nel disordine del regime idraulico di molte e vaste plaghe. Però il fatto che i proprietari interessati erano stati chiamati alla diretta amministrazione costituiva già la garanzia che si sarebbe potuto provvedere, esclusivamente e convenientemente, a soddisfare i bisogni degli scoli dei loro terreni, con evidente maggior interesse e zelo di quello che non avveniva nel passato, nella Congregazione di lavorieri, dove dovevasi provvedere anche all'onerosa opera delle difese arginali ed a lavori per cui gli interessi dei singoli potevano venire a trovarsi in aperte collisioni.

Successivamente, in questo breve periodo della dominazione francese, anche importanti opere di bonificazione vennero iniziate, come il Cavo napoleonico, altre portate a termine.

Con appositi avvisi, istruzioni, obblighi o requisiti, vennero emanate le norme concernenti l'attività dei custodi dei canali di scolo, degli argini di bonificazione, delle chiaviche emissarie e di derivazione. Si conoscono quelle emanate, con proclama Prefetizio del 3 agosto 1812, per la Delegazione dei primi sei circondari del Dipartimento del Reno ed in esse si trovano molte delle disposizioni contenute negli Ordini e provvisioni riguardanti i lavoratori dell'ex Ducato estense e dello Stato Pontificio (25).

Nei quasi venti anni del dominio francese quindi profonde modificazioni erano state portate nella legislazione relativa al regime idraulico del territorio ferrarese. Soprattutto si era venuta sempre più differenziando la parte che riguardava l'azione pubblica, che veniva affidata a particolari Uffici ed a tecnici dipendenti direttamente dallo Stato, da quella privata, che restava affidata all'amministrazione degli interessati, sempre per lavori comuni, ma in un più ristretto ambito, e con specifico riferimento al regime idraulico dei terreni destinati alle coltivazioni agrarie.

Questo nuovo ordinamento è molto importante e decisivo e sarà poi valido anche per tutto il periodo posteriore.

Dalla restaurazione pontificia all'Unità d'Italia

Caduto il Regno d'Italia nel 1815 il territorio ferrarese ritornò allo Stato Pontificio e con la restaurazione vennero a cadere taluni aspetti amministrativi di decisa intonazione francese e, pur non ritornando completamente al passato, si ricostituirono le Congregazioni Consorziali per circondario di scolo con Motu proprio di Papa Pio VII, nel 1817. Con esso veniva mantenuto il principio della netta separazione dei servizi di difesa dai fiumi da quelli dei canali di scolo, ammettendosi, per quest'ultimi, la necessità di un frazionamento degli interessi delle singole collettività per quanto coordinati fra di loro.

Quindi, pur mantenendosi il concetto di affidare agli interessati la diretta amministrazione per la sistemazione del regime idraulico comune dei loro terreni, venne effettuata, a norma del Motu proprio papale, dalla Congregazione delle acque che aveva la sua sede a Roma, la nuova delimitazione dei compren-

sori, per cui il territorio ferrarese venne questa volta diviso in sei circondari di scolo, che costituirono altrettante Congregazioni Consorziali.

Il primo Circondario comprendeva i Polesini di Casaglia, S. Giovanni Battista (già Polesine di Ferrara) e della bonificazione fra il Po, il Canale di Cento, il Volano ed il Mare, che ne riceveva le acque a mezzo del Canal Bianco e dei canali di bonificazione.

Il secondo circondario comprendeva il Polesine di S. Giorgio, tra il Primaro il Volano e le Valli del Mezzano, nel quale le acque già scolavano.

Il terzo circondario i terreni, fra il Primaro, il Reno e l'alveo del Vecchio Reno, scolanti nel Po di Primaro ed il Reno, poi nella Valle di Mezzano.

Il quarto circondario i Serragli di S. Bianca e di Vigarano che scolavano per il condotto Tassone nel Po di Volano, coi terreni fra il vecchio alveo del Reno abbandonato ed il canalino di Cento, scolanti nel Po di Primaro.

Il quinto circondario comprendeva i terreni del Bondesano, scolanti verso il Panaro ed il Po.

Il sesto circondario raccoglieva i terreni del Centese, di antica coltura, che a mezzo del canalino S. Cento venivano scolati efficacemente nel Po di Volano (26).

La nuova organizzazione, che lentamente veniva riassetandosi, cominciò a funzionare nel 1821, seguendo le norme legislative del Motu proprio del 1817 e conservando la regolamentazione già fissata con la Costituzione Carafa del 1785.

Le nuove delimitazioni, mentre erano state fatte con l'intendimento di ottenere un migliore assetto della triste situazione del regime idraulico di molte plaghe del ferrarese, non potevano sempre adempiere, convenientemente, le necessità che derivavano dalla non perfetta unità dei loro scoli e pertanto nelle Congregazioni si notarono palesi i segni di reciproche diffidenze e sopraffazione di una parte dei consociati, con collusioni a danno dei più bisognosi, da parte dei meno interessati a mettere riparo ad uno stato di fatto che si rendeva precario e vieppiù aggravantesi, per gli impaludamenti dovuti a difficoltà di scolo.

All'errore fondamentale della costituzione di grandi territori nei Circondari in cui era stata divisa la Legazione di Ferrara, per

cui erano riuniti terreni alti, pei quali lo scolo era facile, e terreni bassi, le cui acque di scolo non trovavano un recipiente adatto per essere ricevute, si tentò di rimediare con separazioni interne dei comprensori, a cui venne provveduto con bilanci a parte, e con *assunterie*, amministrazioni autonome che erano state consentite dalla legislazione di Pio VII (27).

Anche i privati provvidero, per loro conto, per quanto seguiti e controllati dai tecnici addetti ai Circondari, a migliorare la sistemazione idraulica dei loro terreni che contrastava alla necessità di un rinnovamento degli ordinamenti e delle pratiche colturali. Ma i rimedi non sempre erano tali da scongiurare il verificarsi di gravi situazioni che venivano a rendere aleatorio e precario l'esercizio di un'agricoltura rimodernata.

Il Passega, a metà circa del secolo XIX, nell'esaminare la necessità delle Bonificazioni e dei lavori a conservazione e miglioramento dell'agricoltura, così precisava: « i lavori che riguardavano la difesa, o bonificamento dei terreni, e la navigazione che si pratica in mare, nei fiumi, nei torrenti e canali di scolo ed in altre acque, sono distinti in tre classi secondo il Motu proprio del 1817 (28).

La prima riguarda i lavori idraulici nazionali che interessano la generalità dello Stato ed ai quali suppliscono i fondi camerali, la seconda classe i lavori idraulici provinciali, che interessano uno o più provincie. Questa ultima classe si divide poi in due titoli, il primo riguarda i lavori che hanno per oggetto la difesa dei terreni, e questi si eseguono a carico del Tesoro, e delle provincie interessate con soprattasse della dativa, e dei terreni che ne sentono immediato beneficio; il secondo riguarda i lavori che hanno per oggetto la navigazione e si eseguono con i proventi della navigazione stessa, con una tassa delle provincie interessate, e con un sussidio dell'erario pubblico. Segue finalmente la terza classe dei lavori consorziali, che interessano un comprensorio di possidenti e questi si eseguono a spese degli interessati. Dei primi il Governo ha l'amministrazione e la tutela, degli altri sono gli amministratori ad averne cura avendone però tutela il Capo della provincia, che presta mano forte per l'eseguimento di quanto è a comune vantaggio ».

Nei circondari venivano impiegati ingegneri di vari gradi a seconda dell'estensione del comprensorio del Circondario e del-

l'importanza degli interventi. L'amministrazione basata sul regolamento previsto dal Motu proprio Piano del 1817 è durata fino alle riforme portate con la legge del 20 marzo 1865, che regolava la materia. La superficie interessata dai 6 circondari era di Ha. 170.008, pressoché quella coltivata allora nella provincia, naturalmente escluse le valli ed i terreni incolti (29).

Dal Passega, per quanto si possa sospettare da lui eccessiva indulgenza, si può desumere che tale corpo di ingegneri era efficiente, come pure viene precisato che la Prefettura generale d'acqua e strade sedente in Roma fosse costituita da un Consiglio composto di uomini di chiarissima fama, con grandissima esperienza e lunga pratica, tanto da poter imprimere direttive ed impulsi a tutta la amministrazione dello Stato.

Ad ogni modo nel lento trascorrere del tempo, attraverso ogni vicissitudine di dominio e di governo, si era oramai andata affermando la distinzione che diventava sempre più netta fra interesse pubblico e privato, e si andavano formando quegli strumenti tecnici ed amministrativi per meglio regolare una materia così difficile, come quella relativa al regime idraulico di un vastissimo territorio, sottoposto alle furie delle piene ed al lento deflusso delle acque.

Verranno poi le nuove applicazioni tecniche a migliorare la situazione e dopo la formazione dell'unità italiana una nuova legislazione a modificare le vecchie strutture ed a riordinare norme e regolamentazioni, superate dai progressi compiuti dall'agricoltura.

Con la Legge 20 marzo 1865, con la quale si procedeva alla unificazione amministrativa del Regno d'Italia, venivano distinte opere idrauliche pubbliche di prima e seconda e terza categoria, dove l'intervento dello Stato si faceva predominante con quello delle amministrazioni provinciali e comunali, mentre le opere per quelle di quarta categoria, cioè private, venivano lasciate ad esclusivo carico dei proprietari interessati, dando ad essi il diritto di far concorrere anche altri Enti interessati secondo le leggi civili.

Veniva poi provveduto all'ordinamento dei Consorzi per le opere di difesa delle acque pubbliche e per i minori corsi naturali, denominati fossati, rivi o colatori pubblici, che dovevano essere mantenuti dai proprietari dei beni, che li fronteggiavano, e di quelli a cui servivano per lo scolo delle acque.

L'organizzazione dei Consorzi prevedeva la costituzione di Deputazioni o Consigli di Amministrazione, che dovevano provvedere alla formazione di Statuti o regolamenti, alla deliberazione del riparto delle spese e alla compilazione dei progetti tecnici per l'esecuzione delle opere (30).

I principi, prima comunistici, poi pubblicistici e privatistici, avevano subito continue, talune benefiche, trasformazioni, di cui si è tentato di delineare e precisare i passaggi, dal lontano periodo delle libertà comunali fino all'unificazione del Regno d'Italia.

I Consorzi creati nel 1865 vennero conservati e, tanto nella esecuzione quanto nella manutenzione delle opere, dovettero continuare a provvedere con l'osservanza delle norme prescritte con la loro istituzione. Entro tre anni dall'applicazione della legge, gli Statuti ed i regolamenti vennero sottoposti alla approvazione dell'autorità tutoria, cioè della Prefettura.

Fu poi previsto che, nei casi di piena e di pericolo d'inondazioni, di rottura di argini, di disalveamento od altri simili disastri, chiunque, su invito dell'autorità governativa o comunale, era tenuto ad accorrere alla difesa di argini, ripari e sponde dei fiumi e torrenti.

I lavori di argini, aventi per unico oggetto gli scolì o i bonificamenti e miglioramenti ai terreni, restavano a carico esclusivo dei proprietari.

Per le opere di bonifica nei terreni paludosi ed acquitrinosi l'intervento dello Stato era regolato da norme speciali ovvero da quelle che regolavano e tutelavano le altre proprietà e solo il Governo aveva il diritto di stabilire quali erano le bonificazioni che dovevano o potevano essere compiute.

Con la legge del 1865 veniva anche stabilito l'ordinamento generale del servizio del corpo tecnico del Genio Civile, già costituito con legge del 20 novembre 1859, al quale venivano attribuiti i compiti di esecuzione, di sorveglianza e di manutenzione delle opere di carattere pubblico.

Vi è stato chi ha osservato che con questa legislazione, che ricalcava in parte la legislazione piemontese del 1859, non si vedevano a riconoscere le particolari situazioni di parte del terri-

torio che era stato annesso al Regno piemontese, dove non esistevano terreni paludosi di cui fosse stata necessaria la bonifica (31).

Occorse veramente il travaglio di qualche decennio prima di arrivare alla legge Baccarini del 1882, che è quella che segna un enorme progresso su tutte quelle precedenti e che costituirà, attraverso molte modificazioni ed aggiunte, la base per la legge del 13 febbraio 1933 n. 215, tutt'ora vigente (32).

Mario Zucchini

NOTE

(1) STRABONE, *Rerum Geographicarum*, IV Libro. Ecco il passo: «...fossisque et aggeribus actis quemadmodum in inferiore Aegypto, aqua hinc inde derivatur: aliae partes siccatae agriculturam experiuntur, aliae navigabiles sunt».

FRANKORT H., *Le origini della civiltà nel vicino Oriente*, Firenze, 1961.

(2) MONTANARI T., *Sunto della storia del Po*, Milano, 1926.

(3) ZUCCHINI M., *Pomposa e la bonifica ferrarese*, Ferrara, 1965.

(4) MONTORSI W., *Statuta Ferrariae anno MCCLXXXVII*, pubblicato nel 1955, Ferrara.

	sorveglianti
Pollicini Figaroli e Barcaza	2
» Gurzoni	2
» Tassaroli	1
» Casaliac	2
» Ferrariae a latere Rupte	2
» Ferrariae a latere Padi	2
» Coderete a latere Padi	3
» S. Georgii a latere Catene	2
» S. Georgii a ponte inferius	1
» Madriarie	1
	<hr/> 18

(5) *Statuta Pomposiae*, Trascrizione SAMARITANI A., Rovigo, 1958.

(6) Per il Giudice d'argine il compenso era di lire 12 marchesine per ogni mese, oltre una castellata di vino per anno per ogni battifango dipendente; oppure un moggio di grano, a scelta del Giudice, che non doveva ricevere altra corresponsione, anche se offerta spontaneamente dai proprietari. Ai Notai d'argine venivano corrisposti lire 8, soldi 15, denari 4 per ogni mese.

Ai Battifanghi per salario era concessa l'esenzione dalla partecipazione ai lavorieri in ragione di 5 denari d'estimo. L'esenzione per i Cavarzelani era ridotta a 3 denari d'estimo. Per il cavallarino o bifolco, concesso ai Giudici d'argine, l'esenzione era riportata a cinque denari d'estimo.

(7) Il denaro corrispondeva alla dodicesima parte del soldo, Quarantacinque staia erano ettari 4.89.15.

(8) La lira marchesina valeva 20 soldi.

	Giudice	Notaio	Battifanghi
(9) Polesine di Figheruolo	1	1	4
Polesine di Casaglia	1	1	4
Polesine di Gurzone	1	1	4
Polesine di S. Giorgio	1	1	5
Polesine di Codrea	1	1	4
Riviera di Filo	1	1	1
Polesine di Ferrara verso S. Lazzaro	1	1	4
Polesine di Ferrara verso Fossa d'Albero	1	1	4
Riviera di Marrara	1	1	4
Podestarie	1	—	3
	10	9	37

Ordini e Provvigioni sopra i lavorieri di Po e Ufficiali a quelli deputati - Ferrara 1580.

Il salario dei Giudici era stabilito di 12 lire marchesine al mese, quello dei Notari lire 8, soldi 20 e 4 denari al mese, per i battifanghi era ammessa l'esenzione dai lavorieri più cinque denari d'estimo. L'esenzione per i cavarzellini era di 3 denari d'estimo.

(10) *Nuovi ordini e provvisioni intorno ai lavorieri del Po ed agli Ufficiali ad essi deputati*, Ferrara MDCL.

(11) I Polesini comprendevano i territori di vaste zone, poste fra i principali corsi d'acqua; le Riviere erano i territori posti lungo le aste dei fiumi; le Podestarie i territori attorno alla città.

(12) PORTA E., *La bonifica di Burana*, Modena, 1949.

(13) Consorzio II Circondario Polesine S. Giorgio - 350 anni di vita e di lavoro (1605-1955) Ferrara 1956.

(14) La loro distribuzione nelle singole guardie era la seguente:

	Soprain- tendenti	Giudici d'argine	Notari d'acqua	Batti- fanghi
— Guardia del Polesine di Figarolo	2	1	1	1
— Guardia del Gurzone	2	1	1	2
— Guardia di Crespino	2	1	1	2
— Guardia del Polesine di Casaglia	2	1	1	5
— Guardia di Francolino	2	1	1	2
— Guardia di Fossa d'albero	2	1	1	6
— Guardia di S. Lazzaro	3	1	1	—
— Guardia del Polesine di Codrea	2	1	1	—
— Guardia delle Podestarie	2	1	1	2
— Guardia del Polesine di S. Giorgio	2	1	1	4
— Guardia Riviera di Filo	2	1	—	—
— Guardia del Polesine di Viga- rano e Marrara	2	1	1	3
— Guardia del Confine	—	1	—	—
— Contrà della Misericordia		1 massaro	1 saltaro	
— Contrà della Fossa		1	1	

(15) La corresponsione era di lire marchesine, ma si era avuta certamente una svalutazione, se i comprensori risaltano così maggiorati rispetto a quelli della fine del sec. XVI.

Si ha notizia che il valore della lira marchesina era notevolmente diminuito nel sec. XVII. Difatti nel 1381 valeva 81 baiocchi e 10 denari, mentre nel 1636 il suo valore era di 22 baiocchi e 22 denari.

(16) Breve di Innocenzo X sopra le Rivocazioni dell'esenzione dei lavorieri.

(17) La lira è quella detta marchesina allora del valore di 22 baiocchi ed il moggio corrisponde alla superficie di ha. 2.37. Tali corrispondenze erano state calcolate la metà del valore delle opere fino allora corrisposte in natura.

(18) Si intendevano per bracenti tutti quei lavoratori che prestavano la loro opera in campagna o a far orti, o a segare, o in qualsiasi altra lavorazione, in ogni modo e quantità, per sé o per gli altri.

(19) Il piolo o versuro era l'aratro usato per la lavorazione dei terreni e le semine.

(20) Gli emolumenti venivano stabiliti annualmente.

Il loro ammontare era il seguente:

	<i>scudi</i>
Al Giudice dei Savi	309.09
Al Sig. Ambasciatore quando risiedeva a Roma	1.000.—
Al Mons. Segretario della Congregazione delle Acque di Roma	106.66
Al Segretario della Congregazione dei Lavorieri	180.—
Al V. Segretario	96.—
All'Amanuense di Segreteria	60.—
Al Maestro del Conto della Congregazione dei Lavorieri	144.—
Al suo Coadiutore	72.—
All'aiutante di computisteria	48.—
Ai Depositari della Cassa dei Lavorieri dei bracenti e di escavazione	150.—
Al Consultore e Ispettore dei lavori	100.—
Ai 10 Giudici d'argine	2.034.88
Ai 9 Notari d'argine	981.81
Ai 2 Massari della Pioppa e Misericordia	216.36
Ai 20 Battifanghi	858.97
Ai 2 Saltari delle Masserie	72.—
Al Giudice dei Confini	72.72
Al Passatore di Pontelagoscuro	10.89.10

(21) Il territorio era così diviso:

	<i>Giudici d'argine</i>	<i>Notari d'argine</i>	<i>Battifanghi</i>
I <i>Polesine S. Giorgio</i>			
Guardia della Masseria della Misericordia	1	1	2
Guardia di S. Giorgio	1	1	2
Guardia di Marrara	1	1	2
Guardia di Codrea	1	1	2
Guardia delle Podestarie	1	—	2
Guardia di Filo	1	1	2
II <i>Polesine di Ferrara o S. Gio-Battista</i>			
Guardia di Casaglia	1	1	2
Guardia di Francolino	1	1	2
Guardia di Fossa d'albero	1	1	2
III <i>Riviera traspadana</i>			
Guardia di Picarolo	1	1	2
Guardia di Curzone	1		2

Gli onorari annui corrisposti erano di 203 scudi ai Giudici d'argine, 100 scudi ai Notari, 113 scudi ai Massari, 43 scudi ai Battifanghi, ridotti a 36 per quelli delle masserie.

All'Ispettore dei lavorieri di nuova costituzione venivano corrisposti 100 scudi annui.

(22) FANO L., *Cenni storici sulle bonifiche ferraresi*, Ferrara, 1910.

(23) LUZZATTO F., *La legislazione agraria nel Regno italico (1805-1814)*, Firenze, 1935.

- | | | |
|--|---|---|
| (24) Società del Polesine di Ferrara | } | costituivano l'antico Polesine di Ferrara. |
| Società del Polesine di S. Giovanni Battista | | |
| Società della Bonificazione S. Giovanni Battista | | |
| Società dei territori fra Poatello ed il Reno. | } | costituivano l'antico Polesine di S. Giorgio. |
| Società della Fossa di Porto | | |
| Società della Fossa dei Masi | | |
| Società della Fossa Stelise | | |
| Società della Fossa Zangarino | | |
| Società della Fossa Marina | } | territorio argentano. |
| Società delle Riviere | | |
| Società Bondesane | | |
| Società Valli adriane | | territorio di Comacchio. |

(25) *Istruzioni, obblighi e requisiti concernenti i custodi nei primi sei circondari del Dipartimento del Reno*, Bologna, 1812.

(26) Il travaglio della divisione del territorio ferrarese per la competenza dei singoli comprensori di manutenzione e di bonifica non ha più avuto tregue, tanto che oggi si contano, comprese le nuove terre emerse dalle acque con le bonificazioni, tredici Consorzi, che abbracciano una superficie complessiva di Ha. 232.419, la quasi totalità del territorio ferrarese che è di Ha. 263.151.

(27) FANO L., op. citata.

(28) PASSEGA C., *Delle bonificazioni ferraresi e dei lavori a conservazione della loro agricoltura*, Bologna, 1843.

(29) In quel tempo il territorio provinciale era già stato ridotto fin dal 1796 per il distacco della Romagna al Dipartimento del Santerno e successivamente fu rimaneggiato durante il Regno d'Italia. Vedi lo studio del Franceschini « *Appunti per una storia delle circoscrizioni amministrative del Ferrarese dal 1763 ai giorni nostri* », Ferrara, 1958.

(30) Dalla statistica della provincia di Ferrara del Scelsi, pubblicata nel 1875 si può formare il seguente quadro che rispecchia fedelmente la situazione del tempo.

	Ufficio tecnico	Ufficio Amministrativo
<i>Primo Circondario</i>		
Canal Bianco Ha. 76.409	1 Ingegnere Capo	1 Segretario
Congregazione di 9 persone scelte fra i possidenti	5 Ingegneri	1 Vice Segretario
	12 custodi	1 Computista
	2 Sorveglianti	1 Campioniere
	50 regolatori di fabbriche	1 aggiunto contab.
	1 fuochista	1 coordinatore al campioniere
		4 scrittori
		1 portiere
<i>Secondo circondario</i>		
Polesine S. Giorgio Ha. 36.756	1 Ingegnere Capo	1 Segretario
Congregazione di 9 persone scelte fra i possidenti	3 Ingegneri	1 Vice Segretario
	1 scrittore	1 Computista
	2 Custodi	1 Campioniere
	50 regolatori di chiaviche	1 Aggiunto contab.
		1 Coordinatore
		3 scrittori
		1 portiere
<i>Terzo Circondario</i>		
Nuovo Scolo Ha. 18.881	1 Ingegnere	1 Segretario
Congregazione di 9 persone scelte fra i possidenti	3 custodi	1 contabile
	2 regolatori di chiaviche	1 scrittore
	aiuti ed assistenti secondo il bisogno	
<i>Quarto circondario</i>		
Cavo Tassone Ha. 10.711	1 Ingegnere	1 Segretario
Congregazione di 9 persone scelte fra i possidenti	6 custodi	1 computista
	1 regolatore di chiaviche	1 aggiunto
		1 portiere
<i>Quinto circondario</i>		
Sandolo e Cavalletta Ha. 7.986	1 Ingegnere	1 Segretario
Congregazione di 9 persone	2 custodi	1 contabile
	2 chiavicanti	1 cassiere
<i>Sesto circondario</i>		
Canale di Cento Ha. 9.245	1 Ingegnere	1 Segretario
Congregazione di 9 persone	2 custodi	1 contabile
		1 portiere

(31) SULLAM A., *La legislazione sulle bonifiche e sulle irrigazioni, sui miglioramenti fondiari e le possibili modificazioni*, Venezia, 1946.

(32) IANPOLO E., *Legislazione sulle bonifiche e sulle trasformazioni fondiarie*, Venezia, 1937.